

COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 in data 22/05/1992

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 16 in data 17/12/2003

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 in data 31.03.2008

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 in data 16.12.2008

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 in data 23.04.2009

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. Del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 2

1. Ogni feretro deve contenere solo un cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro. Deve essere vestito o almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 3 centimetri.

Art. 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, sarà collocata una targa di piombo indicate nome, cognome, data di nascita e morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà inoltre il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno, torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Art. 6

1. Il sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperte la sepoltura. Il responsabile del Servizio Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati il suo trasferimento in un'altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. Qualora il responsabile del Servizio Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può consentire ugualmente il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro anche per le esumazioni valgono le norme di cui all'art. 55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le preoccupazioni che verranno, caso per caso, dettate dal Responsabile del Servizio Sanitario, che devono essere inserite nell'autorizzazione del Sindaco emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni deve assistere il necroforo e due testimoni.

Art. 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il necroforo del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'ufficio di Stato Civile.

Art. 8

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del Servizio Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 10

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tenenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio o il necroforo sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del Servizio Sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dallo art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite tenendo conto delle norme di cui allo art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo.

3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 13

1. Il trasporto di un cadavere, dei resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune o in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzata dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. IL decreto di autorizzazione deve essere comunicato dal Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 14

1. I morti giacenti sul luogo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il necroforo possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendole prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuti di soluzione disinfettante. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile del Servizio Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che a causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile del Servizio Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20, quando si tratta di malattie infettive – diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile del Servizio Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono seguite funzioni religiose.

Art. 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art. 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. Il necroforo non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055

3. Per l'introduzione e l'estrazione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà nel necroforo il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Responsabile del Servizio Sanitario.

Art. 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da e per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e il cognome del defunto.

2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art. 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per umazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento Tale cippo sarà posto a cura del necroforo, subito dopo la copertura della fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla casa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche mediante l'asportazione temporanea, se necessaria, del coperchio di legno.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. Ed assicurato con mastice idoneo.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della Ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 33

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 34

1. Tanto sulle sepolture private ed inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumetini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella A) previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, al momento della esumazione restano di proprietà del Comune.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, l'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo IV

TUMULAZIONI

Art. 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali, (denominate anche cappelle di famiglia);
- b) tombe o cappelle di famiglia;

- c) tombe o forni a loculi individuali;
- d) urne cinerarie e cellette ossario per la raccolta di resti individuali.

Art. 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui l'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38

1. Alla Giunta Comunale compete:
- a) la determinazione degli importi dovuti per la concessione delle opere funerarie e per le operazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, cremazioni ed alle ulteriori attività cimiteriali;
 - b) la determinazione dei criteri che disciplinano le modalità di pagamento degli importi concessori, con possibilità di riconoscere agevolazioni, maggiorazioni e rateizzazioni;
 - c) la determinazione di criteri che disciplinino le richieste di retrocessione delle opere funerarie;
 - d) l'individuazione delle aree nell'ambito del cimitero comunale da destinare appositamente alla dispersione delle ceneri;
 - e) l'individuazione delle aree all'interno del cimitero comunale ove depositare temporaneamente, in attesa dello smaltimento, i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Art. 39

1. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia, dei loculi, delle cellette ossario e delle urne cinerarie sono a carico dei concessionari, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal piano regolatore cimiteriale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30.06.2006.

Art. 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso la famiglia o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Nella tomba di famiglia oltre al concessionario possono essere tumulati tutti i parenti in linea retta; i parenti in linea collaterale fino al 4° grado e gli affini fino al 2° grado
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolamentare iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone chi siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari e la convivenza stessa sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

ART. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. E' ammessa la collocazione di urne cinerarie o cassetine all'interno del loculo.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Eventuali variazioni, ove ne emergesse la necessità, dovranno essere oggetto di apposita modifica dell'originario atto di concessione, su istanza del concessionario o di altro avente causa, e tramite appendice contrattuale da apporre all'atto di concessione stesso. Tali variazioni devono riguardare comunque persone che, relativamente al concessionario rientrano nei casi di cui all'art. 40 comma 4.

3. Il diritto di concessione non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

4. Il diritto di concessione individuale di loculi, cellette ossario e urne cinerarie ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. In caso di estumulazione di salma, con o senza tumulazione di un nuovo feretro nel loculo, il periodo di validità della concessione decorre in ogni caso dal giorno della prima tumulazione.

5. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.

6. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

7. In caso di concessioni perpetue antecedenti alla data del 10 febbraio 1976, corrispondente all'entrata in vigore del DPR. 803/75, il diritto di concessione si considera come diritto acquisito anche in caso di estumulazioni di salme a cui non abbiano fatto seguito nuove tumulazioni, intendendosi come causa sostanziale del contratto di concessione l'utilizzo dell'opera funeraria in cambio del pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dalla presenza o meno del feretro. Sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici sorti antecedentemente alla data di approvazione delle presenti modificazioni sulla base di applicazioni difformi dalla presente norma regolamentare, ma derivanti da regolari contratti di concessione formalmente comunicati e/o da decadenza dei diritti di concessione stabiliti dal Comune e non oggetto di contestazione entro i successivi dieci anni da parte dei concessionari originari.

Art. 43

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

2. Tutti gli articoli indicati al punto 1) dovranno essere in bronzo.

Art. 44

1. Potrà essere dato in concessione dal terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile del Servizio Sanitario, sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finita e prima dell'uso devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario. Dette opere cimiteriali dovranno essere ultimate entro tre anni dalla data della concessione edilizia, altrimenti la concessione di sepoltura può essere soggetta e decadenza delle obbligazioni.

Art. 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di concessione tra privati.

In caso di rinuncia il Comune rientrerà nel pieno possesso dell'opera cimiteriale retrocessa, con possibilità di procedere ad una nuova concessione a chi ne farà richiesta.

Il nuovo concessionario verserà al Comune l'importo stabilito dalla Giunta Comunale vigente al momento della richiesta.

Al fine di dare attuazione alle operazioni di censimento del cimitero comunale, durante il periodo di validità della concessione di aree o tombe di famiglia o di singoli loculi i concessionari o loro successori, possono disporre modifiche allo stato della concessione in essere, purché in modo consensuale e con l'accordo di tutti gli effettivi aventi titolo a quel momento.

Gli accordi possono riguardare la rinuncia totale o parziale della concessione ed il conseguente trasferimento delle suddette quote di concessione a uno o più soggetti. Le quote di concessione trasferite in base all'accordo possono essere stabilite esclusivamente a favore di soggetti che risultino discendenti dei concessionari originari.

Le modifiche alle concessioni originarie come previste dai precedenti commi, avvengono a titolo gratuito.

Per le modifiche allo stato originario delle concessioni, ed eventualmente anche in assenza degli atti originari, faranno fede esclusiva le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate dai concessionari e le dichiarazioni di rinuncia presentate in conseguenza delle operazioni di censimento.

I principi indicati nei precedenti commi trovano applicazione anche per i futuri casi di rinuncia alle concessioni cimiteriali dell'intero cimitero comunale.

Art. 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di 99 anni salvo rinnovo.

2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma a condizione che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la conferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

3. Il comune darà avviso agli interessanti di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art. 49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario. Il contratto di concessione dovrà prevedere clausole di decadenza dal diritto in caso di violazioni e precisazioni stabilite dal regolamento o da gravi inadempienze in ordine agli obblighi di manutenzione delle opere funerarie.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. La seconda,allorché, quando sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 26.

3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal necroforo. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione,se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.

5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere smaltiti a norma di legge.

Art. 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa , salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui l'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell' art. 82 del presente Regolamento.

2. Relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni si richiamano le specifiche disposizioni in materia attuale previste dal D.P.R. 15/07/2003 n. 254. Al responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle suddette disposizioni. In caso di affidamento dei

servizi di esumazione ed estumulazione ad apposita ditta appaltatrice, la responsabilità del cimitero per gli adempimenti di cui al presente comma è attribuita alla ditta stessa. Per i rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione si procederà allo smaltimento in impianti autorizzati ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97 privilegiando in proposito l'area di conferimento comunale.

Art. 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio Sanitario e del necroforo.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle del Responsabile del Servizio Sanitario.

Art. 56

1. Per eseguire una esumazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mazze meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata, il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota o scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. Il necroforo e tutte le persone direttamente e manualmente lo coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di uguale tessuto portare alle mani guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato al termine del servizio.

Art. 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzata del Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale i compensi per l'assistenza e l'opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale, previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

Art. 57 bis

1. Per le operazioni cimiteriali previste dal presente capo e richieste dai privati, le domande dovranno essere presentate da tutti gli eredi o aventi titolo o da uno solo di essi il quale dichiari di agire con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 58

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risultati la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei poveri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o dai pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuali a norma degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, dal qua risulta che in vita il defunto aveva manifestato la volontà di essere cremato;
- c) certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autentica dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 59

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 60

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 61

1. Le urne cinerarie devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 62

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restano le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 63

1. In materia di cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri è fatto espresso rinvio alla normativa statale e regionale vigente, ivi compresa la cremazione di salme inumate o tumulate da almeno, rispettivamente, dieci e venti anni, effettuate su richiesta dei famigliari o su iniziativa del Comune.

Art. 63/bis

1. ai sensi dell'art. 2 comma 7 lettera e) della legge regionale n. 20 del 31.10.2007, qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione e manchino tutti i soggetti elencati alle lettere da a) a d), la volontà del defunto è eseguita dall'ufficiale dello stato civile del Comune, il quale si avvarrà dell'assistenza del personale del servizio di polizia municipale;

2. L'atto scritto previsto dall'art. 2 comma 8 della legge previsto per la individuazione del parente che, in assenza del coniuge, si assume l'incarico di conservazione dell'urna cineraria, è reso davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune;

3. La dispersione delle ceneri non è prevista in nessuna area pubblica. La dispersione è prevista esclusivamente all'interno del cimitero comunale in apposite aree individuate dal piano regolatore cimiteriale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30.6.2006;

4. Le aree delimitate all'interno dei cimiteri assumono le funzioni di cinerario comune ai sensi dell'art. 80 del D.P.R. n. 285/1990;

5. Nelle aree cimiteriali individuate per la dispersione delle ceneri il Comune provvederà a riservare uno specifico spazio per la inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;

6. in caso di conservazione delle ceneri, la custodia dovrà avvenire con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione. Le modalità di conservazione delle ceneri dovranno essere comunicate all'atto della richiesta di autorizzazione all'affidamento e di ogni comunicazione di variazione.

7. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nei casi di consegna dell'urna al soggetto affidatario o di dispersione delle ceneri, è prevista la realizzazione di apposita targa, che riporta i dati anagrafici del defunto. Tale targa è collocata su iniziativa del comune per i defunti residenti e con oneri a carico degli eredi o aventi causa e su richiesta degli eredi o aventi causa negli altri casi.

8. Le targhe sono posizionate su appositi steli o supporti realizzati all'interno dell'area prevista per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero comunale. Le targhe non saranno posizionate su iniziativa del Comune nel caso di espressa volontà contraria da parte delle persone indicate dall'art. 2 comma 7 della L.R. n. 20/2007 e nell'ordine in esso indicato. In caso di titolarità di tomba di famiglia o di loculo di cui risultino concessionari i parenti indicati nel citato art. 7, è ammessa la collocazione della targa su tali opere funerarie;

9. nel caso si verificano i casi previsti dall'art. 3 commi 5 e 6 della L.R. n. 20/2007 il Comune provvederà a collocare le urne cinerarie, in attesa di soluzioni definitive, presso

l'apposita area cimiteriale, nel rispetto in ogni caso delle volontà del defunto, per quanto possibile.

Art. 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Responsabile del Servizio Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile del Servizio Sanitario competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Art. 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Responsabile del Servizio Sanitario o da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per far eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefatto di cui all'art. 20 è eseguito dal Responsabile del Servizio Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a norma degli articoli 9 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 67

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 68

1. Il cimitero comprende:
- un'area destinata ai campi di inumazione;
 - un'area destinata alla costruzione di sepolture e sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - una camera mortuaria;
 - un ossario.

Art. 69

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo.

Art. 70

1. Il necroforo:
- ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 71

1. Il necroforo del cimitero:
- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata da Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
 - assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
 - vigila perché non si commettano furti, guasti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone che si trovano nel cimitero osservano le prescrizioni regolamentari;
 - esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle

piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, avvalendosi anche dell'opera di ditte autorizzate dal Comune;

- f) impedisce che, senza avviso o autorizzazione del Comune vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art. 72

1. Il necroforo provvede alle operazioni di tumulazione ed esumazione dei cadaveri.
2. Rientra tra i compiti del necroforo scavare le fosse, ricevere i cadaveri all'interno del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi;
3. Vigilare per la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.

Art. 73

1. Il necroforo del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.
2. Il necroforo quando è nell'esercizio delle sue funzioni vestirà la divisa o porterà i distintivi, che saranno forniti dal Comune.

Art. 74

1. Eventuali alloggi a servizio del cimitero possono essere concessi al personale addetto al cimitero medesimo per solo uso di abitazione civile.

Art. 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza avere il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per poi essere periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dalla Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art. 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 78

1. Le preparazioni delle fosse e delle sepolture dovrà essere eseguita dal necroforo senza interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto venisse fatta, salvi gli ordini che gli venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali del Sindaco.
2. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni cavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari ed i legami smaltiti a norma di legge.

Art. 79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in murata e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e delle data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e di ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto

potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare gli oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art. 80

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, non che la indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 81

1. Il necroforo cura l'apertura aperto al pubblico del cimitero, secondo l'orario stabilito che dovrà essere affisso all'ingresso del cimitero.

Art. 82

1. Le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per emergenze di servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti al guinzaglio. E' pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare in mazzo ai campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 83

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata, tagliata e smaltita a norma di legge. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera del necroforo raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 84

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 85

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ecc.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 86

1. Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 87

1. Qualunque asportazione di residui vegetali, legno, plastica, carta, cartone e in genere rifiuti speciali assimilabili agli urbani è vietata.

Art. 88

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Comune.

Art. 89

1. Salvo che ai parenti autorizzati e al personale addetto è assolutamente vietato presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 90

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo o dai vigili urbani diffidato ad uscire immediatamente ed, ove occorra, accompagnato. Sono fatte salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

Art. 91

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 93

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge.

Allegato A

TABELLA DEI DIRITTI CIMITERIALI E DELLE TARIFFE DI CONCESSIONE LA CUI DETERMINAZIONE E' ATTRIBUITA ALL'ORGANO COMPETENTE PREVISTO DALLO STATUTO.

- 1) Per collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno.
- 2) Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopra copertina e solo in marmo.
- 3) Per collocamento de suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine.
- 4) Per concessione trentennale di loculi.
- 5) Per concessione trentennale di nicchie ossario – cellette.
- 6) Per concessione novantanovenale di aree per tombe cappelle di famiglia.
- 7) Per concessione novantanovenale di tombe di cappelle di famiglia.
- 8) Per esumazione resti da feretri.
- 9) Per spostamento feretri.
- 10) Per deposito salma in camera mortuaria per ogni giorno.
- 11) Per deposito provvisorio salma in tomba o forni o loculi – al mese.
- 12) Per esumazione straordinaria.
- 13) Per esumazione resti mortali.
- 14) Per muratura loculo con apertura frontale.

- 15) Per muratura loculo con apertura fiancale.
- 16) Per smurazione loculo con apertura frontale.
- 17) Per smurazione loculo con apertura fiancale.
- 18) Per retrocessioni cimiteriali.